

MARCATURA CE PER I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

IT



Dispositivi di protezione individuale

I dispositivi di protezione individuale (DPI) proteggono la persona dai **rischi che possono insorgere sul luogo di lavoro, nell'ambiente domestico o durante il tempo libero**. Nel contesto lavorativo, sono strumenti utili a garantire quello che l'UE considera un diritto fondamentale: il diritto alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro.

La politica dell'Unione europea relativa ai DPI mira a definire **i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza** che dovranno essere rispettati dai produttori e a **rimuovere gli ostacoli agli scambi** per questi prodotti nel mercato interno.

La presenza della **marcatatura CE** sui DPI certifica che rispettano le prescrizioni armonizzate e che **possono essere venduti ovunque all'interno dello Spazio economico europeo** (paesi dell'UE, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e in Turchia. Questa regola si applica anche a prodotti realizzati in paesi terzi.

La marcatura CE e la Direttiva sui dispositivi di protezione individuale

La Direttiva 89/686/CEE **definisce** i DPI come "qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza".

La Direttiva fa una **distinzione** tra DPI di "progettazione semplice", DPI di "progettazione complessa" e **DPI che non rientrano nelle suddette categorie e che costituiscono una terza categoria**. Sebbene la Direttiva non definisca esplicitamente questi tre gruppi come Categorie, è

pratica comune denominarli rispettivamente categoria I, III e II. La Categoria I è descritta nell'Articolo 8.3 e riguarda i prodotti progettati per proteggere la persona da rischi graduali o ordinari. Tra i tanti prodotti che appartengono a questa categoria sono inclusi occhiali da sole, guanti da giardinaggio e ditali per cucire. La Categoria III è descritta nell'articolo 8.4 e include, ad esempio, dispositivi di emergenza da utilizzare in ambienti molto caldi o molto freddi, apparecchi respiratori e DPI destinati a proteggere dalle cadute dall'alto. La Categoria II include i DPI non definiti nei due suddetti Articoli.

La Direttiva **non è applicabile** ai DPI progettati per le forze armate e per la polizia, ai DPI di autodifesa o usati per le operazioni di salvataggio su navi o aeromobili. Non è applicabile, inoltre, ai caschi o alle visiere destinati a utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote o ai DPI di uso privato come ombrelli o guanti per le pulizie.

I requisiti in materia di salute e sicurezza che i DPI devono rispettare per poter essere venduti nell'UE sono illustrati nel dettaglio nell'Allegato II della Direttiva.

Verso la marcatura CE: la valutazione di conformità

Il produttore o il suo rappresentante autorizzato nel territorio UE ha l'obbligo di elaborare la documentazione tecnica necessaria secondo la categoria di appartenenza del DPI. Il contenuto di tale documentazione è prescritto nell'Allegato III.

Per i DPI di progettazione semplice, al produttore è soltanto richiesto di completare la **Dichiarazione di conformità CE** per con-

fermare che il proprio prodotto soddisfa i requisiti di sicurezza della Direttiva.

Per i DPI delle **categorie II e III** è necessario seguire un procedimento di valutazione della conformità articolato in due fasi. Per prima cosa, il DPI deve essere sottoposto all'**attestato di certificazione CE**, che è effettuato da un **Organismo notificato**. In secondo luogo, il produttore deve scegliere

tra il "sistema di garanzia di qualità CE per il prodotto finito" e il "sistema di garanzia qualità CE della produzione con sorveglianza". I dettagli riguardanti queste due possibilità sono illustrati nell'Articolo 11 della Direttiva.

Una volta completato l'appropriato procedimento di certificazione, il produttore o il suo rappresentante autorizzato nel territorio UE, deve **apporre la marcatura CE al DPI**. Se la marcatura non può essere apposta sullo stesso DPI per motivi pratici, essa deve apparire sull'imballaggio. Ove appropriato, la marcatura CE deve essere accompagnata dal numero d'identificazione dell'Organismo notificato che ha effettuato la valutazione di conformità. La marcatura CE deve essere visibile, leggibile e indelebile per tutta la durata di vita prevista di tale DPI.



Organismi notificati per i dispositivi di protezione individuale

Per trovare gli Organismi notificati designati dagli Stati membri per la valutazione di conformità dei DPI, i produttori possono utilizzare **NANDO** (database delle organizzazioni notificate e designate in base al nuovo approccio). È possibile cercare gli organismi in base alla Direttiva o alla nazione dalla homepage di NANDO.

Individuare le norme europee armonizzate di riferimento

La prima cosa che un produttore dovrebbe fare per assicurarsi che i DPI siano conformi alla Direttiva è verificare quali **norme armonizzate europee** sono applicabili. Una lista di norme armonizzate per i DPI è reperibile sul sito Imprese e industria della Commissione europea.

Dove posso trovare i testi legislativi e le note esplicative?

La Direttiva può essere scaricata dall'apposita sezione del sito Imprese e industria della Commissione europea, dove è possibile trovare anche informazioni su altre politiche in materia di salute e sicurezza.

Cerchi altre informazioni?

La Commissione europea ha lanciato un portale contenente tutte le risorse utili per chi intende dotarsi della marcatura CE: **www.ec.europa.eu/CEmarking**

Gli operatori economici possono anche contattare la rete Enterprise Europe Network all'indirizzo **www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu**.

ISBN 978-92-79-18070-5



NB-30-10-655-IT-C
doi:10.2769/67941